

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
UE-GEORGIA***Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo»), assiste il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"») nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni indicate al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.
5. Il termine «le parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione fornita all'articolo 428 dell'accordo.

*Articolo 2***Disposizioni specifiche**

1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del Comitato di associazione UE-Georgia.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

*Articolo 3***Riunioni**

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

*Articolo 4***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.

17CE2051

